

COMUNE di CARCOFORO

PROVINCIA DI VERCELLI

*REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI  
DISCIPLINA DEGLI ORGANI  
E DELLE STRUTTURE DI  
PROTEZIONE CIVILE*

*APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 15 DEL 23/09/2006.*

*IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 23/09/2006*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1**

##### **(Finalità ed Ambito di applicazione)**

1. Il comune di Carcoforo, quale Ente di coordinamento territoriale, assicura la tutela della popolazione, dei beni, dell'ambiente e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 e le altre normative di riferimento (ovvero eventi di tipo A), tramite gli organismi di cui al presente Regolamento.
2. Nel regolamento vengono anche definite le linee guida delle azioni di coordinamento delle attività di protezione civile.

## **CAPO II**

### **ORGANI E STRUTTURE**

#### **Art. 2**

##### **(Composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile)**

1. La composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile è la seguente:
  1. Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede;
  2. Assessore alla Protezione Civile;
  3. Assessore ai Lavori Pubblici;
  4. Responsabile Servizio Tecnico.
2. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
3. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile.
4. E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi

istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Sindaco, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune, può costituire, di volta in volta, gruppi di lavoro ristretti, composti da componenti del Comitato stesso, che possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti esterni al Comitato stesso

### **Art. 3**

#### **(Funzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Comitato di Protezione Civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6 (*analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio/ individuazione degli scenari di rischio/ attivazione di programmi di mitigazione/ informazione/ predisposizione ed utilizzo di sistemi revisionali*), 7 (*quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi/ definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi/ predisposizione di un parco risorse regionale/ formazione/ controllo e vigilanza sulle pianificazioni territoriali degli enti*), 8 (*gestione o concorso nell'emergenza/ organizzazione del sistema comunale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto/ attivazione delle procedure di allertamento/ attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio/ utilizzo delle risorse disponibili/ primo intervento tecnico/ soccorso sanitario/ soccorso socio-assistenziale*) e 9 (*attività di primo recupero*) della L.R. 7/2003
2. A tal fine il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi, quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Il Comitato di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

### **Art. 4**

#### **(Unità di Crisi Comunale)**

1. L'Unità di Crisi Comunale è l'organo che fornisce il supporto tecnico alle decisioni del Comitato comunale per la protezione civile per l'esercizio dell'attività di soccorso e assistenza.
2. L'Unità di Crisi Comunale, strutturata per funzioni di supporto, è composta:
  - da tutti i Responsabili dei Settori Comunali o loro delegati;
  - dal Segretario Comunale;

L'Unità di Crisi Comunale è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

3. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di Crisi, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
5. L'Unità di Crisi, in presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Comunale, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici governativi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
6. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

### **CAPO III**

#### **STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE**

##### **Art. 5**

##### **(Organizzazione comunale)**

Al servizio della Divisione tecnica è affidata la competenza della protezione civile, al fine di garantire l'espletamento efficiente ed efficace:

- a) delle funzioni di segreteria e di supporto per gli organi di protezione civile
- b) delle attività di monitoraggio degli scenari di rischio
- c) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza
- d) del sistema di telecomunicazioni
- e) delle modalità di utilizzo delle risorse

##### **Art. 6**

##### **(Piano di intervento)**

1. Il piano comunale di protezione civile elenca le risorse umane, i materiali, le procedure di allertamento, e le attività di primo soccorso; lo stesso va redatto, in linea di massima, secondo il modello d'intervento previsto dalla L.R. 7/2003, Capo III, artt. li 6,7,8, e 9.

2. L'aggiornamento del piano è da effettuarsi periodicamente dal servizio della divisione tecnica.

**Art. 7**  
**Organizzazione della Sala Operativa**

1. La Sala Operativa del Comune, strutturata per accogliere l'Unità di Crisi Comunale, è allestita presso la sala consiliare del Comune di Rimasco, sede degli Uffici amministrativi convenzionati, con sede secondaria presso la sala municipale di Via Centro, n. 19.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.8**

**(Attuazione del regolamento)**

Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento dovranno essere costituiti gli organi previsti nel capo II° .

**Art. 9**

**(Trasmissione del regolamento)**

Copia del presente regolamento sarà trasmessa:

- al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia, quali organi di protezione civile;
- al Prefetto della Provincia,
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scopa.

**Art. 10**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.